



UNIONE SINDACALE DI LATINA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO TERRITORIALE

Approvato dal Consiglio Generale dell'Unione Sindacale di Latina il 25 novembre 2020

Approvato dal Consiglio Generale dell'Unione Sindacale di Latina il 15 marzo 2023

**REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO dell'UST**

**PARTE I
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI
PER ISCRITTI E DIRIGENTI**

**Capitolo I: LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI
(Art. 9 dello Statuto dell'UST)**

Articolo 1

Gli incarichi di Segretario/o Generale, di Segretario/o Generale Aggiunto (se istituito) e di Componente di Segreteria dell'UST di Latina sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria di struttura Confederale .

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nello Statuto, per prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni , sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

a- Incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio, intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;

b- Candidature alla carica di sindaco, presidente della Regione e alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni , consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente regolamento;

c- Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 3 e seguenti del presente regolamento, nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo articolo 5.

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione di chi, appartenente ad Organismi della CISL, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della Cisl stessa, per aver assunto un qualsiasi degli incarichi indicati dagli art. 9 dello Statuto e 3 del presente Regolamento.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei Probiviri della USR che decide ai sensi della procedura ordinaria.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 3 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla Cisl quelli promossi dalla stessa organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla Cisl (INAS).

Sono associazioni collaterali alla Cisl (SICET) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della Cisl, delle federazioni di categoria, della USR, delle UST, e le associazioni formalmente promosse dalla Cisl nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli/e aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. confederali e/o in forma paritetica, con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le Associazioni con le quali la Cisl ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM-ISCOS-ANOLF-ANTEAS)

Sono società collaterali alla Cisl le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Cisl, delle federazioni di categoria, della USR, della UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla Cisl anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano a maggioranza 4/5 dirigenti dell'organizzazione.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla Cisl come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Articolo 3

Sono inoltre incompatibili:

a- Gli incarichi di Segretaria/o Generale e, se istituito, di Segretaria/o Generale Aggiunto e di componente di segreteria dell'UST con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;

b- Gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni, o società, collaterali alla CISL.

c- Gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione inclusa quella di origine bancaria fatte salve le ipotesi di compatibilità espressamente previste dalla successiva lettera b) del presente articolo;

d- Gli incarichi assunti in agenzie di viaggio consorziali, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

a- Gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con:

Gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria gli incarichi assunti nelle giunte delle Camere di Commercio e nelle Fondazioni con finalità culturali sociali e benefiche.

Gli incarichi di Segreteria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno ai comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta da giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio Generale della UST.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabile nel presente articolo è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di segretaria/o generale segretaria/o generale aggiunta/o e componente di segreteria di struttura confederale o categoriale.

Articolo 4

In presenza di specifico e motivato ricorso la segreteria dell'UST sottopone al giudizio politico del Consiglio Generale dell'UST l'identificazione delle associazioni che si pongono in diretto conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl.

Il Consiglio Generale indicherà a maggioranza dei 2/3 dei votanti i casi di incompatibilità in materia

Articolo 5

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl, deve optare per una sola carica. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, pena la decadenza della carica sindacale.

Al di fuori dei casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 9 dello Statuto dell'UST, decadono dalle cariche sindacali.

Chi viene eletto a cariche istituzionali incompatibili con la carica sindacale dell'articolo 9 dello Statuto dell'UST e dell'articolo 1 del Regolamento deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera b dell'articolo 9 dello Statuto dell'UST e degli articoli del Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

I dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 dello Statuto dell'UST decadono dalle cariche sindacali.

Le/i socie/i dimissionare/i o decadute/i ai sensi degli articoli dello Statuto e Regolamento possono essere eletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a. dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b. dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c. dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 6

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello di federazione e di confederazione.

Le/i componenti delle segreterie di categoria e della UST possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di segreteria nella federazione territoriale pensionati.

Le decadenze, nei casi contemplati dallo Statuto e regolamento dell'UST operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti entro i termini di 30 giorni dall'accertamento della decadenza. A tal fine le segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della Cisl.

A tal fine le segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della Cisl.

Spetta alla segreteria dell'UST il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa

ricostituzione dell'organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o Generale della Unione Sindacale Territoriale, gli adempimenti previsti nel comma 2 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Regionale.

Ai fini dell'applicazione dello Statuto, il riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o Generale,

Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'organizzazione, è di tre mandati (12 anni).

La/il dirigente sindacale di federazione UST non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a cinque mandati non continuativi.

Analogamente il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Componente del Collegio dei Sindaci è di 3 mandati (12 anni)

La/il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello Confederale o di federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Capitolo II: LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'UST

(art. 2 e 20 dello Statuto dell'UST)

Articolo 7

Il Comitato Esecutivo dell'UST è competente a designare la rappresentanza sindacale dell'organizzazione in Enti, associazioni e/o società interne ed esterne all'organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 3 e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato
- b. il più alto grado di competenza e professionalità
- c. la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta comunque alla Segreteria dell'UST.

La Segreteria dell'UST può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Nella rappresentanza della Cisl di Latina negli Enti previdenziali provinciali (secondo comma dell'art.17 del regolamento di attuazione dello Statuto Confederale), sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della FNP

Articolo 8

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria dell'UST in ordine all'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'organizzazione sindacale.

La Segreteria relazionano al Comitato Esecutivo dell'UST.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 9

Per le questioni relative a gettoni di presenza, rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale, sono disciplinate da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici. (dirigenti e operativi).

PARTE II GLI ORGANISMI DELL'UST

Capitolo III: IL CONGRESSO DI UST

(art. 13, 14, 15, 16 e 17 dello Statuto dell'UST)

Articolo 10

Il Consiglio Generale dell'UST contestualmente alla di convocazione del Congresso Territoriale, emana il regolamento per la elezione delle/dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso dell'UST, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obbiettivo di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Articolo 11

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20 e il 30%, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle federazioni di categoria e della UST, dovranno prevedere nelle liste una appropriata percentuale.

I regolamenti provvederanno altresì una adeguata percentuale di presenza di delegate/i giovani under 35, delegate/i immigrate /i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 12

La FNP partecipa al Congresso dell'UST con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutte le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso dell'UST.

Nel caso in cui gli iscritti alla FNP siano inferiori al 25% del totale degli iscritti, pensionati compresi, la FNP partecipa al Congresso con il totale dei propri iscritti.

Capitolo IV: IL CONSIGLIO GENERALE DELL'UST (art. 5, 6, 18 e 19 dello Statuto dell'UST)

Articolo 13

Il Consiglio Generale dell'UST è composto da 70 componenti così articolati:

- a) Da una/un rappresentante per ogni Federazione di Categoria nella persona della/del dirigente responsabile comunque denominate/i delle Federazioni Sindacali Territoriali di I e II affiliazione.
- b) da n. 17 rappresentanti di Federazione territoriale di categoria, di cui 6 eletti dal Consiglio Generale della FNP di Latina. Il riparto degli 11 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni Territoriali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo delle/degli iscritte/i ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 11 la media del numero complessivo di iscritti all'UST, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Femminile;
- d) da n. 35 componenti eletti al Congresso dell'UST di cui 6 candidati dalla FNP di Latina;

Per quanto riguarda il punto d), va garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art.11.

I rappresentanti di cui alla lettera b) possono essere revocati e sostituiti durante la vigenza del mandato dai rispettivi Consigli Generali.

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo venga eletto componente la Segreteria dell'UST ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario dell'UST.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria dell'UST, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale elette/i dal Congresso di cui alla lettera d), questa sarà ricoperta da colei o colui che in sede di Congresso abbia riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Al Consiglio Generale della UST partecipano , con solo diritto di parola, le/i Responsabili Provinciali dell'INAS, CAF, del SICET, nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la CISI ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF)

Articolo 14

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 15

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'articolo 19 dello Statuto dell'UST, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria dell'UST invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal 1° comma del citato articolo 19 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria dell'UST che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail, o pec. (posta elettronica certificata)

Articolo 16

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria dell'UST. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici territoriali.

Articolo 17

La Segreteria dell'UST può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria dell'UST ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 18

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dello Statuto della UST.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale dell'UST da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è stata avanzata la richiesta.

Articolo 19

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per trattare una o più, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

La Segreteria, propone al Consiglio Generale che le nomina al suo interno le Commissioni prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

Le/i componenti delle Commissioni sono designate/i dal Consiglio Generale dell'UST su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperte/i sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria dell'UST.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 20

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 delle/dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 21

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organismi in sostituzione dei membri vacanti.

Capitolo V: IL COMITATO ESECUTIVO DELL'UST
(art. 20 e 21 dello Statuto dell'UST)

Articolo 22

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dalla Segreteria dell'Unione;
- b) dai componenti del Consiglio Generale di cui alla lettera a) dell'art.13 del presente Regolamento, eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- c) dalla responsabile del Coordinamento Femminile.

Al Comitato Esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i Responsabili degli Enti e delle Associazioni di cui al precedente art. 13, ultimo comma.

Articolo 23

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria dell'UST almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza. La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta e-mail o PEC (Posta Elettronica certificata)

Articolo 24

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretario Generale Aggiunta/o. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria dell'UST delegato a ciò dalla/dal Segretario Generale.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi a tutti i livelli è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5 per cento delle/dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreterie, Esecutivi, ecc.) o per la designazione rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore/elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono le/gli eleggendi.

Tutte le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.

La/il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

La composizione delle Segreterie della UST e delle federazioni categoriali di Categoria sarà la seguente:

a- Unione Sindacale Territoriale 3 componenti compresa/o la/il Segretario/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

b- Federazioni territoriali di Categoria fino ad un massimo di 3 componenti compresa/o la Segreteria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni su specifici progetti.

Per i livelli di cui sopra che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentale, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocato a tal scopo entro 30 giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/del Segretario/o Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Quando negli statuti degli enti e delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta delle presidenti o dei presidenti e/o i responsabili la stessa sarà effettuata dal Consiglio Generale della UST.

PARTE III

LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Capitolo VI: LE FEDERAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA

(art. 3 dello Statuto dell'UST)

Articolo 25

Le Federazioni territoriali di categoria che fanno parte della UST, a norma dell'articolo 3 dello Statuto dell'UST sono:

- 1) Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)
- 2) CISL Reti (I affiliazione)
 - Federazione lavoratori aziende elettriche italiane FLAEI-II Affiliazione
 - Federazione dell'informazione dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL);
- 3) Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)
- 4) Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
- 5) Federazione agro-alimentare (FAI)
- 6) FP - Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (FP)
- 7) Federazione Scuola Università Ricerca (FSUR – I affiliazione);
 - Federazione Scuola (CISL Scuola – II affiliazione);
 - Federazione Università (CISL Università – II affiliazione);
- 8) Sindacato dei lavoratori poste (SLP)
- 9) Federazione italiana trasporti (FIT)
- 10) Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT)
- 11) Federazione italiana reti dei servizi del terziario (FIRST)
- 12) Federazione della Sicurezza (FNS)
- 13) Federazione Lavoratori somministrati autonomi e atipici (FELSA)
- 14) Federazione Medici (CISL Medici)
- 15) Federazione Nazionale Pensionati (FNP)

Articolo 26

Le Federazioni Territoriali di Categoria devono far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi direttivi.

E' fatto obbligo alle Federazioni Territoriali di categoria di tenere aggiornata la banca dati contenente l'anagrafe degli iscritti. La Segreteria dell'UST ha facoltà di verifica.

PARTE IV LE ARTICOLAZIONI

Capitolo VII: POTERI E FUNZIONI DELLE STRUTTURE

Articolo 27

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto Confederale e se non in contrasto, dagli statuti delle Federazioni Nazionali e della USR competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di seguito riportate:

Compete alla Federazione Territoriale:

- a. la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo ;
- b. la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: RLS,RSA,TAS
- c. Il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza di impresa a (RLS,RLST);
- d. l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f. la titolarità della contrattazione decentrata aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS alle TAS, ai collettivi, ai presidi.

Compete alla Unione Sindacale Territoriale:

- a- la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b- la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alla realtà e ai fabbisogni locali, anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c- l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;

d- la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale/sociale con le istituzioni locali;

e- l'organizzazione e la gestione, in accordo con la USR, in rapporto con le categorie, gli enti e le associazioni collaterali alla CISL, della erogazione dei servizi alle iscritte e agli iscritti alle lavoratrici e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del Patronato;

f- il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe, in materia di politiche sindacali tesseramento e proselitismo;

g- la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

L'Unione Sindacale Territoriale, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'articolo 28 dello Statuto dell'UST, deve invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dall'UST. Oggetto delle riunioni possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto Confederale, dell'USR e dell'UST o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 28

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media delle/degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media delle/degli iscritti alla Cisl, pensionate/i comprese/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale delle/degli iscritte/i alla FNP risulti superiore al 50% della media delle/degli iscritte/i alla Cisl, pensionate/i comprese/i, nel quadriennio precedente l'anno di

effettuazione del Congresso, il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 20% del totale delle/dei componenti del Consiglio Generale dell'UST.

Le/i rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli Generali delle Ust saranno elette/i, per il 50%, dai Comitati direttivi delle FNP e, per l'altro 50%, dal Congresso di Ust.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle Ust un numero inferiore al 50%, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Le zone/USC così come definite dal Consiglio generale della UST non costituiscono istanza congressuale. Al fine di garantire la funzionalità e il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro e il territorio si prevedono:

- Assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona/USC
- Assemblee delle/dei delegati di zona/USC
- Coordinamento territoriale di zona con la presenza di delegate/i delle federazioni/USC
- Coordinatrice o coordinatore territoriale di zona/USC nominati dalla segreteria della UST sentito il coordinamento.

PARTE V

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO DELL'UST

Capitolo VIII: RESPONSABILITÀ E COMPETENZE
(art. 30, 31, 32 e 33 dello Statuto dell'UST)

Articolo 29

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura registrati ed inventariati .

Da tali beni la UST disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST o alle singole strutture categoriali.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della UST e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e dell'Unione, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

La UST e le federazioni territoriali di categoria rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine la Ust e le Federazioni territoriali di categoria dovranno attivare polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politici della organizzazione territoriale e di Federazione di categoria che rispondono, a norma dell'art. 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi,

Le/i dirigenti politici della organizzazione territoriale e di Federazione di categoria rispondono altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture di Federazione di categoria e confederali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

PARTE VI ATTIVITA' ISPETTIVE

Capitolo IX: ISPEZIONI

Articolo 30

La UST ha facoltà di richiedere alla USR controlli ed ispezioni nei riguardi delle organizzazioni categoriali nell'ambito della propria competenza territoriale e di quanto previsto in materia dal regolamento d'attuazione dello Statuto regionale.

PARTE VII ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI (art. 34,35,36 e 37 dello statuto Ust)

Capitolo X

Nei casi in cui le strutture dell'art. 3 dello statuto della Ust fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle Federazioni stesse, le norme del presente Regolamento.

--===oooOooo===--